



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 141 / 2023

**OGGETTO: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 -
APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE
DELLA P.E.O. AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 13/2022, con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 30/06/2023;

Premesso che:

- gli effetti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il periodo 2019-2021 decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, avvenuta il 16/11/2022, salvo diversa prescrizione contenuta nel medesimo contratto;
- il comma 1 dell'art. 13 del CCNL 2019/2021 stabilisce che le norme del Titolo III "Ordinamento professionale" del medesimo CCNL, che comprendono le disposizioni circa l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, entrano in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, ossia il 1° aprile 2023;
- il comma 3 dell'art. 14 del CCNL 2019/2021, rubricato "Progressioni economiche all'interno delle aree", stabilisce che la progressione economica disciplinata dal predetto art. 14 è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;

Accertato che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali decorrenti dal 01/01/2022 è disciplinata dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Dosolo relativo al triennio 2020/2022, sottoscritto in data 15/12/2020;

Richiamato l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali per il periodo 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, che disciplina la progressione economica all'interno di ciascuna delle quattro categorie in cui è articolato il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 3 del CCNL del

31/03/1999, come modificato dall'art. 12 del CCNL del 21/05/2018;

Considerato che il citato art. 16 del CCNL del 21/05/2018 recita testualmente:

"1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

Evidenziato che l'art. 64, rubricato "Incrementi degli stipendi tabellari", del CCNL del 21/05/2018, al comma 3, ha previsto, con decorrenza dal 01/04/2018, un'ulteriore posizione in ciascuna delle categorie professionali A, B, C, e D, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67 del medesimo CCNL;

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Dosolo del triennio 2020/2022, sottoscritto in data 15 dicembre 2020 dalla delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione sindacale, e registrato al prot. dell'Ente n. 8719 del 18/12/2020;

Richiamato, in particolare, l'allegato A) del citato CCDI 2020/2022, nel quale sono definiti i criteri e le procedure per l'ammissione e l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle categorie (P.E.O.);

Considerato che l'allegato A) "Definizione dei criteri e delle procedure per l'ammissione

e l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle categorie (P.E.O.)" del CCDI 2020/2022 è stato modificato dall'art. 5 dell'Accordo per il riparto del Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2021, sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 11 dicembre 2021 e registrato al prot. dell'Ente n. 10002 del 23/12/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03/09/2022, ad oggetto "Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica e costituzione del Fondo risorse finanziarie decentrate dell'anno 2022";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26/11/2022 di autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato per la destinazione del fondo salario accessorio anno 2022, a fronte della pre-intesa raggiunta dalla delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione sindacale in data 19/11/2022;

Visto l'Accordo integrativo decentrato per la destinazione del Fondo salario accessorio dell'anno 2022, sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 14 dicembre 2022 e registrato al prot. dell'Ente n. 9923 del 14/12/2022;

Evidenziato che il citato Accordo di parte economica per l'anno 2022 prevede di destinare l'importo complessivo pari ad Euro 1.200,00 alle progressioni economiche orizzontali con decorrenza nell'anno 2022;

Ritenuto di procedere all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01/01/2022 a non più del 50% del personale dipendente avente diritto, per l'ammontare massimo di spesa pari ad Euro 1.200,00;

Visto il verbale redatto in data odierna, e conservato agli atti dell'Ufficio Personale, relativo alla determinazione delle graduatorie provvisorie, distinte per categorie professionali, per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali al personale dipendente;

Dato atto che la progressione è assegnata al dipendente che, nell'ambito di ciascuna categoria interessata, abbia conseguito il punteggio più alto ed a parità di punteggio prevale la temporalità di assegnazione della P.E.O. precedente e procede il dipendente che ha avuto meno progressioni (punto 2 del paragrafo "Criteri per l'attribuzione dei punteggi da attribuire ai dipendenti ai fini della formazione della graduatoria" dell'allegato A) al CCDI 2020/2022, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di parte economica per l'anno 2021);

Dato atto che entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ogni dipendente potrà presentare al sottoscritto Segretario Comunale motivato ricorso contro quanto così disposto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il sottoscritto Segretario Comunale, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della

Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso;

determina

1) Di dare atto che i dipendenti in servizio al 01/01/2022, A.E., B.R., B.G., D.L., F.R., e V.L. non concorrono alla selezione e non sono inseriti in graduatoria perché mancanti dei requisiti previsti nell'allegato A) del CCDI 2020/2022, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo Integrativo per l'anno 2021;

2) Di approvare le graduatorie provvisorie, distinte per categorie professionali, per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali al personale dipendente con decorrenza 01/01/2022, come da verbale redatto in data odierna, e depositato agli atti dell'Ufficio Personale;

3) Di attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01/01/2022:
- nella categoria B, ai dipendenti J.J., con passaggio dalla posizione economica B3 alla posizione economica B4, ed R.A. con passaggio dalla posizione economica B5 alla posizione economica B6;
- nella categoria C, alla dipendente M.V., con passaggio dalla posizione economica C2 alla posizione economica C3;

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e di incaricare l'Ufficio Personale di darne avviso ai dipendenti interessati;

5) Di dare atto che entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ogni dipendente potrà presentare al sottoscritto Segretario Comunale motivato ricorso contro quanto così disposto;

6) Di dare atto che, decorsi i termini di presentazione dei ricorsi, le graduatorie finali assumeranno carattere definitivo ed ai dipendenti collocati in posizione utile sarà riconosciuta dal 01/01/2022 la decorrenza giuridica ed economica della nuova posizione economica.

Lì, 27/05/2023

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)